



## Impianti di protezione contro l'incendio, questo il quadro normativo

a cura di **Luciano Nigro**, *Presidente Eurofeu, Consigliere UMAN*

L'impiantistica antincendio rientra, nel nostro paese, nell'ambito più generale, dell'impiantistica tecnologica degli edifici, ed è pertanto ricompresa fra le materie regolamentate dalla legge 46 del 1990 e, più recentemente, dal D.M. 37 del 2008, che ne ha esteso l'applicabilità a tutti gli edifici, qualunque ne sia la destinazione d'uso.

Nella realizzazione di un sistema antincendio la normativa vigente richiedeva già che la realizzazione fosse eseguita da un'impresa specificamente abilitata e che la realizzazione avvenisse a seguito di progetto a firma di professionista iscritto negli albi professionali "secondo le specifiche competenze", sebbene quest'ultima espressione non abbia poi trovato mai una effettiva decodifica.

Nel tempo questa impostazione non ha però trovato una propria sistemazione efficace nella pratica quotidiana, anche a causa della scarsa sensibilità che gli organi competenti (in questo caso proprio i Vigili del fuoco che

hanno compiti di vigilanza in materia di sicurezza contro l'incendio) hanno dimostrato negli anni in materia di qualità dei sistemi antincendio installati.

Ad ogni buon conto, secondo la normativa vigente, l'impianto deve essere realizzato da un'impresa abilitata, ed il D.M. 37/2008 specifica cosa s'intende per abilitazione e deve essere da questa certificato al termine dei lavori per garantirne la conformità alla regola dell'arte.

Per l'impianto occorre redigere un progetto e tale progetto, nella versione "come costruito" ed a firma di professionista iscritto ad un albo professionale, deve essere allegato obbligatoriamente alla suddetta dichiarazione di conformità.

Fin qui tutto bene, ma se andiamo ad analizzare un pò più nel dettaglio il contenuto di queste affermazioni, troviamo una serie di problemi che da tempo attendevano una regolamentazione e che,



almeno in alcune parti, hanno trovato risposta proprio nel nuovo provvedimento legislativo, il Decreto Impianti appunto. Non si parla ovviamente di aspetti legati all'abilitazione, ed alla qualifica che ad essa deve sottintendere; questo è un argomento molto complesso e probabilmente impossibile da affrontare con provvedimenti di tipo legislativo.

Nel nostro Paese l'abilitazione delle imprese è conseguenza pressoché automatica dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio, con la presenza di un direttore tecnico avente un minimo di preparazione tecnica od anche di semplice pratica in un'impresa del settore, e l'abilitazione del professionista è la semplice conseguenza dell'iscrizione ad un albo professionale, senza alcuna verifica di competenza.

Sull'abilitazione di imprese e professionisti dovrà probabilmente attivarsi il mercato e le organizzazioni di categoria che saranno chiamate sempre più, nel tempo, a sviluppare processi di qualifica basati sulla competenza e certificati da enti di certificazione di carattere privatistico.

Un primo importante aspetto non risolto nell'ambito del D.M. 37 è quello dell'applicazione pratica delle norme tecniche relative all'impiantistica antincendio per le quali rimaneva da definire tutta una serie di parametri, fra i quali principalmente la classificazione del livello di pericolo delle diverse attività

**Un primo importante aspetto non risolto nell'ambito del D.M. 37 è quello dell'applicazione pratica delle norme tecniche relative all'impiantistica antincendio per le quali restano da definire tutta una serie di parametri, fra i quali principalmente la classificazione del livello di pericolo delle diverse attività soggette ed il livello di affidabilità dell'alimentazione idrica dei sistemi antincendio ad acqua**

soggette ed il livello di affidabilità dell'alimentazione idrica dei sistemi antincendio ad acqua, che le norme tecniche da sempre rimandano alla cosiddetta "autorità competente" e che nel nostro paese si esprime attraverso le regole tecniche di prevenzione incendi. Questi parametri sono adesso fissati dal recente Decreto 20/12/2012 e pertanto il procedimento si è fatto più "certo" almeno a livello tecnico. Un altro dei punti importanti su cui il D.M. 37 poneva delle difficoltà per gli operatori del settore era inoltre quello inerente la normativa tecnica al cui rispetto si attribuisce la presunzione di conformità alla regola dell'arte.

Il D.M. 37, essendosi originato nell'ambito del Ministero

dello Sviluppo Economico, è legato principalmente al processo di unificazione del mercato comune europeo e fa riferimento in maniera marcata, alla normazione tecnica europea, ponendo sullo stesso piano tutte le norme tecniche pubblicate dall'Europa, ma anche quelle pubblicate da uno qualsiasi dei paesi che hanno sottoscritto gli accordi SEE per lo spazio economico europeo, escludendo pertanto qualsiasi normativa di origine extraeuropea. Nel settore antincendio questo creava una limitazione marcata rispetto a tutte le tecnologie più avanzate e moderne del settore, che sono di origine principalmente americana, con non poche difficoltà per quei progettisti e quegli installatori che intendevano realizzare impianti secondo le più avanzate tecnologie.

L'attuale assetto normativo, costituito dalla combinazione fra D.M. 37 del 2008 sulla realizzazione dei sistemi tecnologici per gli edifici, ed il Decreto Impianti che lo integra per la specificità che è rappresentata dai sistemi antincendio, costituisce un "pacchetto normativo" tutto sommato completo e moderno per il settore.

Da qui a vederne gli effetti concreti ne passa e sicuramente un ruolo essenziale sarà ricoperto dalla efficacia ma anche dalla ragionevolezza dei controlli che verranno via via eseguiti dalle autorità competenti.